

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5969 del 08/11/2017
Oggetto	D.LGS 152/2006, ART. 272. DITTA FRANCO MELIS. ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. SAN BONICO, VIA SALOTTI N. 31. DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6190 del 08/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.LGS 152/2006, ART. 272. DITTA FRANCO MELIS. ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. SAN BONICO, VIA SALOTTI N. 31. DINIEGO.**

**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**

**Preso atto che:**

- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della Ditta FRANCO MELIS di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 trasmessa dal SUAP di Piacenza (prot. Arpae n. 12298 del 5.10.2017) per l'attività svolta in Comune di Piacenza, loc. San Bonico, via Sisto Salotti n. 31;

**RILEVATO** che:

1. l'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata dalla ditta fa riferimento all'attività di cui al punto 29 *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"* di cui all'allegato 4 alla Delibera Giunta Regionale n. 2236/2009 e smi. Dall'esame dell'istanza, tuttavia, emerge la presenza di un fornello a gas e di un braciere alimentato a carbone fossile le cui emissioni non sono contemplate nel punto 4.29 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi;
2. dai dati di letteratura (fattori di emissione EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016) emerge che la combustione di carbone fossile potrebbe generare emissioni di sostanze che non garantirebbero il rispetto del comma 4 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (ad esempio Nichel, PCB, PCDD/F, Benzo(a)Pirene, Benzo(b)Fluorantene);
3. il Comune di Piacenza Ufficio Servizi Pubblici di Impatto ambientale con nota 110207 del 6.10.2017 ha fatto presente che non è possibile svolgere l'attività di cui trattasi in un'area classificata sia dal Piano Strutturale Comunale (PSC) sia dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigenti come *"Tessuto Produttivo Polifunzionale"*, al cui interno non posso insediarsi attività insalubri di 1<sup>a</sup> classe come definite dal DM 5.9.1994;

**ATTESO** che, sulla base di quanto sopra, con nota PEC n. 12601 del 11.10.2017, veniva comunicato alla Ditta in oggetto – ai sensi della L. 241/1990 – l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione in parola, assegnando un termine di **10 giorni**, a far tempo dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, entro e non oltre il quale la ditta medesima avrebbe potuto presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, nodo di Piacenza, memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

**CONSTATATO** il mancato riscontro, da parte della Ditta in oggetto, della nota sopra citata entro il termine perentorio ivi indicato;

**DATO ATTO**, altresì, che con nota n. 109442 del 5.10.2017 il SUAP del Comune di Piacenza, ricordato che l'attività svolta non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che non può essere autorizzata nello stabilimento nell'attuale insediamento, ha comunicato alla ditta di cessare le proprie attività insalubri di 1<sup>a</sup> classe precisando che tali attività possono essere svolte solo in zone classificate dal PSC e dal RUE vigenti come *"Tessuto produttivo"*;

**RICHIAMATO** quanto disposto dal comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, secondo il quale *"l'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale"*;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che non debba essere accolta l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 proposta dalla Ditta FRANCO MELIS;

**DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa,

- **di non accogliere** l'adesione all'autorizzazione generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2236/2009 e smi presentata dalla ditta FRANCO MELIS (C.F. ML-SFNC55P28B675Q) per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Loc. S. Bonico, via Sisto Salotti n. 31.
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese, né riduzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**